



# COMUNE DI PALMI

Provincia di Reggio Calabria

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. **28056**

Ordinanza n° **187**

### IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA

**OGGETTO: Divieto di sosta autobus e mezzi pesanti sul territorio comunale.**

VISTE le varie segnalazioni e richieste pervenute, con le quali molti residenti evidenziano i disagi creati dai mezzi pesanti parcheggiati in nei più svariati angoli del territorio comunale;

RECEPTE le molteplici lamentele pervenute dai comitati cittadini delle aree interessate dal deflusso dei Bus di linea negli orari di termine delle lezioni, i quali segnalano la situazione di invivibilità dovuta alla sosta prolungata degli stessi presso le fermate o nelle aree residenziali, che incidono negativamente sul traffico urbano;

DATO ATTO che in particolare i mezzi pesanti lasciati in sosta spesso imbrattano, o insudiciano le aree urbane e residenziali, a causa della tipologia del carico trasportato, o dei liquidi che fuoriescono dai componenti meccanici usurati della catena cinematica;

CONSIDERATO altresì che i veicoli "pesanti" all'inizio del loro ciclo giornaliero di lavoro, siano essi trattori stradali, autocarri e/o autobus, necessitano di un congruo tempo per il "riscaldamento" del gruppo termico e per la ricarica dei serbatoi dei vari servizi pneumatici, tempo che aumenta sensibilmente durante la stagione fredda, ed in egual modo dicasi dei bus i quali spesso tengono i motori accesi per mantenere stabile, mediante i sistemi di climatizzazione, la temperatura interna;

ACCERTATO che le fasi appena descritte spesso sono fonte di disturbo per i residenti e inoltre che i gas di scarico emessi dai mezzi in questione nella fase di "riscaldamento" sono particolarmente inquinanti e lesivi per la salute sia dal punto di vista acustico che atmosferico;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno disciplinare la sosta dei bus e dei mezzi pesanti nelle aree pubbliche e private d'uso pubblico del territorio comunale, consentendo la sosta degli stessi, per motivi che non siano legati ad attività di carico e scarico delle merci, solo in specifici ambiti ben individuati e sufficientemente distanti dalle zone residenziali in modo da evitare il più possibile disturbo, inquinamento e intralcio, in altro modo non evitabile;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31.03.2008, esecutiva agli effetti di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha concesso l'immobile originariamente

destinato a mattatoio comunale e le aree ad esso pertinenti alla P.P.M. S.p.A. al fine di realizzare un Terminal Bus che funga da collettore per tutti i Bus di linea destinati al trasporto pubblico nell'area urbana;

RILEVATO che la P.P.M. s.p.a., oltre a fungere da Terminal Bus, offre ampi spazi di sosta per veicoli di ogni categoria, compresi i "mezzi pesanti" e rimorchi;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di risolvere la problematica *de qua*;

VISTI gli artt. 6, 7 e 37 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285;

VISTO il Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le modifiche apportate al Codice della Strada, D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, dal D.L. n. 151/2003 e dalla legge di conversione n.214/2003;

Al solo fine di garantire la sicurezza stradale, la pubblica incolumità, il pacifico e regolare vivere delle persone e condizioni salubri di vita ai cittadini;

## ORDINA

### **con decorrenza immediata:**

- ✓ in tutte le aree pubbliche, e private di uso pubblico del territorio comunale è vietata la sosta a tutti i Bus di linea e dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. (categoria N2 e N3) nonché di tutti i rimorchi appartenenti alle categorie O3 e O4 di cui all'art.47 del C.d.S.
- ✓ La sosta dei suddetti veicoli fuori delle aree riservate, sarà consentita solo ed esclusivamente per le operazioni di carico e scarico delle merci da effettuarsi nel tempo strettamente necessario e dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di ogni giorno esclusi festivi;
- ✓ Sulla SS18, nell'immobile ed aree pertinenti concesso in uso alla P.P.M., è individuata l'area unica autorizzata alla sosta dei suddetti mezzi;
- ✓ I mezzi lasciati in sosta al di fuori degli spazi consentiti saranno rimossi.

DEMANDA l'apposizione della segnaletica stradale alla PPM S.p.A. secondo lo schema allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale. Tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.

**Il presente atto deve essere reso pubblico mediante affissione di manifesti murali e tramite pubblicazione nei siti istituzionali del Comune di Palmi e della PPM.**

**Il Responsabile dell'Ufficio Notifiche** è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica ai seguenti soggetti:

- Forze dell'Ordine;
- PPM S.p.A.;
- Dirigente Ufficio Tecnico Comunale;
- Ufficio Tecnico settore segnaletica;
- Magazziniere;
- Autolinee operanti nel territorio di Palmi;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso alla apposizione della segnaletica, da chiunque abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale .

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Municipale, 09 ottobre 2008

Il Responsabile Area  
Comandante della Polizia Municipale  
Magg.Dr.Francesco Managò